

C.I.G.: 64430393FB



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA  
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)  
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA  
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  
PER UN PERIODO DI 12 MESI, CON RISERVA DI RIPETIZIONE DEL  
MEDESIMO SERVIZIO PER ULTERIORI 12 MESI**

## Sommario

Parte I <sup>a</sup> - PRESTAZIONI OGGETTO DELL' APPALTO .....	3
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELL' APPALTO.....	3
ART. 2 - TERMINI DELLA PRESTAZIONE .....	3
ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI.....	7
ART. 4 – SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO .....	8
ART. 5 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI .....	8
Parte II <sup>a</sup> - CLAUSOLE CONTRATTUALI .....	9
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	9
ART. 2 – CORRISPETTIVO .....	9
ART. 3 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.....	10
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO .....	10
ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	10
ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO .....	11
ART. 8 - VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO .....	11
ART. 9 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE.....	12
ART. 10 – SUBAPPALTO .....	12
ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 12 – RESPONSABILITÀ.....	12
ART. 13 – ASSICURAZIONE .....	13
ART. 14 - FALLIMENTO DELL' APPALTATORE O GRAVE INADEMPIMENTO .....	13
ART. 15 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE .....	13
ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLI.....	14
ART. 17 - PENALI.....	14
ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO.....	15
ART. 19 - RISOLUZIONE .....	15
ART. 20 - RECESSO .....	16
ART. 21 - FORO COMPETENTE.....	16
ART. 22 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI .....	16
ART. 23 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	16
ART. 24 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI .....	16

## **Parte Iª - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO**

### **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento, ad un'Agenzia di lavoro in possesso dell'autorizzazione prevista dal D.M. 5.5.2004 (in G.U.R.I. del 2.7.2004), del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e s.m.i., per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio risultante dal verbale di consegna dello stesso, con riserva di ripetizione del medesimo servizio per ulteriori 12 mesi.

Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fronteggiare le esigenze temporanee ed eccezionali dettate dalle obiettive necessità di rafforzamento della struttura organizzativa del Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia. Tale strumento contrattuale è diretto a consentire la temporanea utilizzazione e sperimentazione di particolari professionalità, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, che non possano essere soddisfatte con il personale attualmente in servizio presso la Società Concessionaria S.p.A. Autovie Venete e/o la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a., di cui il Commissario è autorizzato ad avvalersi per lo svolgimento delle attività attinenti alla realizzazione della terza corsia dell'Autostrada A4, tratto Venezia - Trieste e all'adeguamento a sezione autostradale della tratta Villesse- Gorizia nonché per le attività attinenti alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria S.p.A. Autovie Venete e/o la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..

### **ART. 2 - TERMINI DELLA PRESTAZIONE**

#### **1) OGGETTO DEL SERVIZIO:**

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende anche l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione dei prestatori di lavoro.

I lavoratori somministrati svolgeranno le loro prestazioni lavorative a favore del Commissario Delegato, il quale procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di invio di prestatori di lavoro temporaneo, forniti di **adeguata** formazione professionale, corrispondente ai profili professionali rientranti nelle seguenti categorie:

- A1 - B - B1 - C - C1 del vigente CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori utilizzato da S.p.A. Autovie Venete;
- B del vigente CCNL dei dipendenti ANAS utilizzato da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a..

#### **Personale somministrato con profilo professionale rientrante nelle categorie previste dal vigente CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori utilizzato da S.p.A. Autovie Venete:**

Si prevede che le prestazioni richieste riguarderanno le seguenti categorie di lavoratori ed avranno le seguenti caratteristiche:

- **Categoria A1** (lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico-specialistiche e/o gestionali rilevanti, che comportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi di elevata variabilità e complessità, entro un ambito definito da indicazioni di massima; tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative, sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico-specialistiche che richiedono un elevato livello di professionalità), avente un costo orario contrattuale base ammontante ad **€29,40** (come da prospetto riepilogativo allegato sub A), comprensivo di stipendio base, indennità di contingenza, E.D.R., E.D.R. CCNL 18/04/97, ex Premio traffico, mensilità aggiuntive, oneri contributivi assistenziali e previdenziali, ferie, ex festività, ROL, quota TFR, formazione (4%), contributo ASPI (1,40%) ed altri contributi (0,20%); si prevede un totale indicativo annuo di circa **12.240 ore** lavorative.

- **Categoria B** (lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede elevate conoscenze tecnico-professionali, necessarie, e/o capacità di coordinamento e gestione di risorse, con un'influenza diretta su risultati specifici dell'unità d'appartenenza; tali lavoratori operano con un'autonomia operativa circoscritta e sulla base di direttive di massima, con una responsabilità diretta su attività specifiche dell'Unità Organizzativa d'appartenenza), avente un costo orario contrattuale base ammontante ad **€ 26,84** (come da prospetto riepilogativo allegato sub A), comprensivo di stipendio base, indennità di contingenza, E.D.R., E.D.R. CCNL 18/04/97, ex Premio traffico, mensilità aggiuntive, oneri contributivi assistenziali e previdenziali, ferie, ex festività, ROL, quota TFR, formazione (4%), contributo ASPI (1,40%) ed altri contributi (0,20%); si prevede un totale indicativo annuo di circa **22.440 ore** lavorative.
- **Categoria B1** (lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili mediante interventi formativi; tali lavoratori operano con autonomia operativa sulla base di procedure di media complessità e direttive definite ed hanno una responsabilità, circoscritta ad attività specifiche, anche di eventuali altre risorse), avente un costo orario contrattuale base ammontante ad **€ 24,61** (come da prospetto riepilogativo allegato sub A), comprensivo di stipendio base, indennità di contingenza, E.D.R., E.D.R. CCNL 18/04/97, ex Premio traffico, mensilità aggiuntive, oneri contributivi assistenziali e previdenziali, ferie, ex festività, ROL, quota TFR, formazione (4%), contributo ASPI (1,40%) ed altri contributi (0,20%); si prevede un totale indicativo annuo di circa **24.480 ore** lavorative.
- **Categoria C** (lavoratori che svolgono compiti che richiedono conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante corsi di addestramento, interventi formativi ed esperienza; l'esecuzione di tali compiti si esplica nell'ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti con limitata possibilità di variabilità), avente un costo orario base contrattuale ammontante ad **€ 22,38** (come da prospetto riepilogativo allegato sub A), comprensivo di stipendio base, indennità di contingenza, E.D.R., E.D.R. CCNL 18/04/97, ex Premio traffico, mensilità aggiuntive, oneri contributivi assistenziali e previdenziali, ferie, ex festività, ROL, quota TFR, formazione (4%), contributo ASPI (1,40%) ed altri contributi (0,20%); si prevede un totale indicativo annuo di circa **11.220 ore** lavorative.
- **Categoria C1** (lavoratori che svolgono, sulla base di specifiche prescrizioni, compiti esecutivi standardizzati, anche attraverso l'uso di attrezzature e dispositivi; tali compiti richiedono conoscenze acquisibili mediante specifica formazione e adeguata esperienza), avente un costo orario contrattuale ammontante ad **€ 21,02** (come da prospetto riepilogativo allegato sub A), comprensivo di stipendio base, indennità di contingenza, E.D.R., E.D.R. CCNL 18/04/97, ex Premio traffico, mensilità aggiuntive, oneri contributivi assistenziali e previdenziali, ferie, ex festività, ROL, quota TFR, formazione (4%), contributo ASPI (1,40%) ed altri contributi (0,20%); si prevede un totale indicativo annuo di circa **2.040 ore** lavorative.

Per tutte le categorie il divisore orario è pari a 170.

**Personale somministrato con profilo professionale rientrante nelle categorie previste dal vigente CCNL per i dipendenti ANAS utilizzato da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a.:**

Si prevede che le prestazioni richieste riguarderanno le seguenti categorie di lavoratori ed avranno le seguenti caratteristiche:

**Categoria B** - mansione "Assistente Tecnico" come da art. 74 CCNL ANAS - (lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede una preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto; tali lavoratori operano con responsabilità circoscritte ma dirette sulla base di direttive di carattere generale; possono coordinare gruppi di risorse umane), avente un costo orario contrattuale base attualmente ammontante ad **€ 27,74**, stipendio base, Indennità Int. Spec., E.D.R., TFR, oneri contributivi assistenziali e previdenziali, Ferie, Festività Soppresse, Premio Produzione, Indennità di Rischio, Indennità di Zona, Tredicesima, Indennità Operativa; si prevede un totale indicativo annuo di circa **5.616 ore** lavorative.

Complessivamente, il valore presunto, a base di gara, del contratto di appalto ammonta ad €5.143.756,42- (cinquemilionicentoquarantatremilasettecentocinquantasei/42), così suddivisibile entro le categorie sopra indicate :

- **Personale somministrato con profilo professionale rientrante nelle categorie previste dal vigente CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori utilizzato da S.p.A. Autovie Venete:**

CATEGORIA	COSTO DEL LAVORO	STIMA PER INDENNITA' / MAGGIORAZIONI / INCENTIVI	TOTALI
A1	359.876,02	186.042,78	545.918,80
B	602.223,34	113.671,81	715.895,15
B1	602.540,50	101.568,46	704.108,96
C	251.071,33	31.739,93	282.811,26
C1	42.873,20	2.012,62	44.885,82
<b>TOTALE ANNUO</b>	1.858.584,38	435.035,60	2.293.619,98
<b>TOTALE PER DUE ANNI</b>	3.717.168,76	870.071,20	4.587.239,96

- **Personale somministrato con profilo professionale rientrante nelle categorie previste dal vigente CCNL per i dipendenti ANAS utilizzato da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a.:**

CATEGORIA	TOTALE COMPLESSIVO COSTO DEL LAVORO ANNUO	TOTALE COMPLESSIVO COSTO DEL LAVORO PER DUE ANNI
B	155.787,84	311.575,68

Riassumendo:

<b>TOTALE COSTO PRESUNTO DEL LAVORO (NON SOGGETTO A RIBASSO)</b>	€ 4.898.815,64
<b>MARGINE D'AGENZIA (5% DEL COSTO DEL LAVORO)</b>	€ 244.940,78
<b>COSTO PRESUNTO DEL CONTRATTO</b>	€ 5.143.756,42

Gli importi relativi a ciascuna categoria contrattuale, per entrambi i CCNL, hanno un valore puramente indicativo, valido unicamente ai fini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 163/2006, in quanto essi non vincolano assolutamente la stazione appaltante, la quale si riserva di richiedere, nel corso della durata del contratto, la somministrazione di personale appartenente alle categorie dei CCNL sopra citati, **avendo come unico limite**

**l'ammontare complessivo del contratto stipulato**, salvo l'aumento del 20% consentito dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva pertanto la possibilità di non richiedere, in sede di esecuzione del contratto, nessuna somministrazione di personale, senza che tale circostanza dia all'aggiudicatario alcuna possibilità di vantare pretese di nessun genere, neppure a titolo di indennizzo o risarcimento dell'eventuale mancato utile.

## **2) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:**

Le prestazioni richieste riguarderanno le categorie di lavoratori di cui all'art. 2 punto 1) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato, secondo le seguenti modalità:

A) Il RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto, procederà, sulla base delle esigenze manifestate da ciascuno dei singoli Responsabili Unici del Procedimento dell'opera ovvero da altri soggetti formalmente delegati, alla richiesta per iscritto delle singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

Alle richieste in parola saranno allegati i seguenti moduli:

- "Scheda richiesta acquisizione personale somministrato", firmata dal Responsabile Unico dell'Opera e dal RSPP del Commissario Delegato, contenente:
  - i motivi del ricorso alla somministrazione;
  - la descrizione del profilo professionale con indicazione della categoria contrattuale corrispondente, del titolo di studio e del grado di conoscenze, dell'esperienza e delle competenze specifiche richieste dall'attività cui sarà adibito il lavoratore;
  - le modalità e la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
  - la sede di lavoro, con l'indicazione del nominativo di un funzionario referente;
  - l'elenco degli strumenti utilizzati e gli agenti di rischio legati alla posizione;
  - la formazione obbligatoria richiesta, in conformità al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, all'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ed al Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013;
  - soggetto al quale va intestata la fattura (S.p.A. Autovie Venete o di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.).
  
- "Scheda retributiva e voci correlate", firmata dai relativi Direttori competenti di funzione rispettivamente di S.p.A. Autovie Venete o di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., a seconda che gli oneri per la realizzazione dell'opera siano in capo ad una o all'altra Società, e contenente:
  - Ratei e tipologia pasto in orario di lavoro
  - Retribuzione contrattuale
  - Retribuzione aziendale
  - Elementi contributivi con posizione INAIL
  - Indennità contrattuali
  - Altri dati contrattuali e/o aziendali
  - Maggiorazioni per straordinari

B) Il Fornitore dovrà proporre una rosa di candidati per ogni posizione organizzativa richiesta e fornire per ciascuna candidatura proposta i curricula via e-mail.

I prestatori di lavoro temporaneo dovranno essere proposti tramite e-mail al RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto entro il termine massimo di 5 giorni, naturali e consecutivi, dalla sua richiesta. Successivamente il RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto provvederà ad inoltrare la documentazione ricevuta ai RUP delle Opere che necessitano delle risorse, i quali effettueranno le opportune verifiche, convocando e quindi valutando i candidati ritenuti potenzialmente idonei ed informando quindi in forma scritta il RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato di ciascun nominativo prescelto per ciascuna posizione cercata.

Il Fornitore dovrà assumersi inoltre i costi della formazione professionale prevista per ciascuna posizione, anche attraverso l'utilizzo di eventuali fondi per la formazione ed i costi delle eventuali visite mediche preventive, comprese quelle effettuate in fase preassuntiva.

- C) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti di cui alle categorie dei C.C.N.L. sopra richiamati all'art.2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il prestatore di lavoro dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo a lui applicato.

- D) Il personale richiesto dalla Stazione Appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura del Fornitore, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della posizione organizzativa richiesta, anche relativamente agli adempimenti in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, all'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, al Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013, al Codice Etico e di comportamento vigente ed al Piano triennale di prevenzione della corruzione del Commissario Delegato.

Per la formazione riguardante il Codice Etico e l'Anticorruzione la Ditta Appaltatrice dovrà trasmettere apposita attestazione al RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal RUP stesso, corredata di firma della risorsa utilizzata.

- E) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel C.C.N.L. delle Società di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
- F) L'orario del personale somministrato sarà conforme alla vigente normativa di Legge in materia ed alle disposizioni del CCNL applicato, adattandosi comunque, nel rispetto degli stessi CCNL, alle diverse strutturazioni operanti nel luogo di lavoro in cui la risorsa verrà adibita.
- G) Il trattamento economico sarà corrispondente/equipollente a quello previsto dai CCNL applicati e dalle norme di Legge vigenti.
- H) La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
- I) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta di fornitura.

### **ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

#### **1) OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA SOMMINISTRATRICE**

L'impresa somministratrice è obbligata a mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per il tramite del RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto, i prestatori di lavoro in possesso delle caratteristiche richieste, entro 5 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, lett. A), del presente capitolato.

L'impresa somministratrice è obbligata a comunicare al RUP del servizio di somministrazione in oggetto, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di cui al comma precedente, l'eventuale propria impossibilità di reperire, entro i termini previsti, i prestatori di lavoro richiesti, specificando le motivazioni e - ove possibile - proponendo eventuali soluzioni alternative.

L'impresa somministratrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire al RUP, su specifica richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di verificare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'impresa somministratrice tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/65 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'impresa somministratrice è obbligata a pagare gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai rispettivi CCNL (CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori utilizzato da S.p.A. Autovie Venete e CCNL per i dipendenti ANAS utilizzato da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a.).

L'impresa somministratrice subentrante sarà obbligata a garantire il mantenimento dei rapporti di somministrazione che saranno indicati dalla Struttura Commissariale.

#### **2) OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione Appaltante, per il tramite del RUP del servizio in oggetto è obbligata a comunicare all'impresa fornitrice il C.C.N.L. da applicarsi per ciascuna figura richiesta, i trattamenti retributivi e assicurativi applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

La Stazione Appaltante è obbligata a rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro.

La Stazione Appaltante è obbligata, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico nonché al versamento dei contributi, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice.

La Stazione Appaltante, per il tramite del RUP del servizio in oggetto, a fronte dell'esigenza di adibire il prestatore di lavoro a mansioni superiori, deve darne comunicazione scritta all'impresa fornitrice e copia della medesima al lavoratore interessato.

#### **ART. 4 – SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO**

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, per qualunque causa imputabile al prestatore di lavoro ovvero all'impresa somministratrice, la medesima dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro nel tempo più breve possibile e comunque entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla richiesta di sostituzione formulata dal RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto.

Laddove le prestazioni offerte dal lavoratore non fossero adeguate rispetto ai requisiti richiesti, anche a causa della mancata formazione specifica richiesta, l'impresa somministratrice dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore nel tempo più breve possibile e comunque entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della relativa richiesta, mantenendo a proprio carico ogni onere conseguente, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni da parte del prestatore di lavoro.

In caso di disservizi causati da assenze, anche non continuative, del lavoratore che superino complessivamente il 20% della durata del singolo contratto di fornitura relativo all'interessato, l'impresa somministratrice dovrà provvedere alla sua sostituzione, nel tempo più breve possibile e comunque entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della richiesta formulata dal RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto.

#### **ART. 5 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall'impresa somministratrice, così come previsto dall'art. 35, comma 6 D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e s.m.i..

Il RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato comunicherà tempestivamente all'impresa somministratrice gli elementi che costituiscono oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/70.

L'impresa appaltatrice porterà a conoscenza del RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato tutte le comunicazioni/contestazioni relative al lavoratore temporaneo, indicando se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

## **Parte IIª - CLAUSOLE CONTRATTUALI**

### **ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato, integrate dalle disposizioni vigenti in materia.

### **ART. 2 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo complessivo del servizio per una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio risultante dal verbale di consegna dello stesso ammonta ad € **2.571.878,21** (duemilionicinquecentosettantunmilaottocentosettantotto/21) esclusa I.V.A., comprensivo sia del costo del lavoro dei lavoratori somministrati (dato da quanto riportato alla lettera A) del presente articolo 2, incrementato dell'importo relativo alla stima di indennità/maggiorazioni/incentivi), che del margine d'intermediazione dell'impresa somministratrice. La Stazione appaltante si riserva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, di ripetere alla scadenza i servizi alle medesime condizioni oggetto di aggiudicazione per ulteriori 12 mesi. Pertanto, per effetto della previsione di cui sopra, il valore presunto a base di gara del contratto ai fini delle soglie di cui all'art. 28 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è di €**5.143.756,42**- (cinquemilionicentoquarantatre milasettecentocinquantasei/42) IVA esclusa.

Il corrispettivo complessivo, in ogni caso, indica il limite massimo della prestazione ed ha carattere presuntivo, essendo il valore finale del contratto determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, fermo restando che la Stazione appaltante, nel corso del periodo di vigenza del contratto, potrà richiedere la somministrazione di prestazioni lavorative entro l'intero importo sopra indicato, con la previsione di un eventuale incremento del 20% consentito dalla normativa vigente.

**L'importo contrattuale è costituito dal suddetto margine d'intermediazione, nei limiti suindicati.**

**La Stazione appaltante corrisponderà all'impresa somministratrice, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la somma degli importi sub A) e B) qui di seguito meglio specificati:**

#### **A) COSTO ORARIO DEL LAVORO**

- Retribuzione base oraria relativa alla specifica categoria di inquadramento del lavoratore ricavata dai rispettivi CCNL di riferimento
- oneri previdenziali INPS
- oneri assicurativi INAIL
- ferie (come quantificate dal vigente C.C.N.L. di riferimento)
- rateo TFR
- fondo formazione (p.es. Forma.Temp)
- ratei 13ª e 14ª mensilità
- incremento percentuale previsto dal vigente C.C.N.L. di riferimento per le ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne/festive)
- eventuali maggiorazioni per lavoro su turni, attività comportanti rischio, reperibilità, maneggio denaro, ed eventuali altre indennità previste dal vigente C.C.N.L. di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto ed indicato sopra, si fa rinvio al vigente CCNL di riferimento e/o alle norme vigenti in materia.

**Il totale del costo orario del lavoro potrà subire delle variazioni dovute esclusivamente a disposizioni legislative o derivanti dalla contrattazione collettiva di 1º livello che dovessero sopravvenire nel corso del periodo contrattuale. Si specifica che il costo complessivo del lavoro potrà essere incrementato da eventuali indennità, maggiorazioni, incentivi che rientreranno quindi nell'importo del contratto.**

**Le spese relative ai rimborsi vari, quali, in via esplicativa e non esaustiva, i rimborsi chilometrici ed i rimborsi a piè di lista, non rientreranno nell'importo del contratto, ma saranno fatturati dalla Ditta con documento specifico.**

#### **B) MARGINE ORARIO DI AGENZIA**

Esso viene calcolato applicando al costo del lavoro la percentuale di intermediazione richiesta dall'impresa somministratrice in sede di gara.

L'importo risultante viene a retribuire ogni e qualsiasi onere o costo (diverso dalla retribuzione dei lavoratori somministrati) che gravi a carico dell'impresa somministratrice per l'esecuzione del contratto di appalto. Pertanto, **qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel costo orario di cui sopra, fatta eccezione per le spese relative ai rimborsi vari, quali, in via esplicita e non esaustiva, i rimborsi chilometrici ed i rimborsi a piè di lista (oggetto di fatturazione specifica), e fatta eccezione per le spese relative a maggiorazioni/indennità/incentivi, resta ad esclusivo carico dell'impresa somministratrice e deve ritenersi integralmente compensato dal margine orario di agenzia offerto, che risulta essere, pertanto, remunerativo anche del rischio d'impresa.**

In via del tutto esemplificativa, e non esaustiva, il margine d'agenzia comprende:

- la ricerca e selezione del personale
- la formazione del personale, obbligatoria e specifica
- la sostituzione del personale
- l'assenteismo (malattie e infortuni)
- eventuali visite mediche
- le spese generali
- l'utile d'impresa.

In ogni caso, il margine d'agenzia resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

### **ART. 3 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., sarà ammissibile la revisione periodica, nei termini indicati all'art. 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006, laddove si sia verificato un aumento del costo del lavoro in conseguenza del rinnovo dei C.C.N.L. di riferimento, ma sempre nei limiti di cui al precedente art. 2.

### **ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è pari a 12 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio risultante dal verbale di consegna dello stesso, sottoscritto in contraddittorio tra le parti nel rispetto di quanto previsto all'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. La Stazione appaltante si riserva però, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, di ripetere alla scadenza i servizi alle medesime condizioni oggetto di aggiudicazione per ulteriori 12 mesi.

### **CASISTICHE PARTICOLARI: SCADENZA DEL COMMISSARIO DELEGATO AL 31.12.2016**

Si precisa che nel caso in cui allo scadere dello stato di emergenza, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia, previsto per il 31.12.2016, lo stato di emergenza stesso non dovesse essere ulteriormente prorogato la Stazione Appaltante non si avvarrà della facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i...

### **ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione appaltante si riserva il diritto, stante la documentata necessità ed urgenza di dar esecuzione alle disposizioni necessarie per l'avvio dei lavori di cui all'art. 1 del presente capitolato, di richiedere che l'impresa somministratrice dia inizio all'esecuzione della prestazione contrattuale, a seguito della sola ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria contenente la disposizione di immediato avvio di esecuzione delle prestazioni, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo previsto dal successivo articolo.

### **ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'impresa somministratrice sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale complessivo (costo del lavoro + margine d'agenzia).

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, **il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.**

**Qualora il pagamento non dovesse avvenire entro il citato termine di 15 giorni, dovranno in ogni caso essere corrisposti alla Stazione appaltante, anche in assenza di qualsiasi specifica messa in mora, gli interessi pari al tasso "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" maggiorato di 2 (due) punti percentuali.**

Il deposito cauzionale definitivo **potrà essere costituito** anche mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito negli stessi modi indicati nella lettera d'invito, dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto (12 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione scritta da parte della Società beneficiaria, attestante l'assenza, ovvero l'avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, dovranno essere presentate corredate dall'**autentica notarile della firma del/i sottoscrittore/i, attestante l'identità, la qualifica e i relativi poteri del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.**

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata anche in assenza di specifica richiesta da parte della Stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata parzialmente o totalmente escussa a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'impresa somministratrice.

La garanzia fideiussoria in questione viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Qualora il Commissario Delegato si avvallesse della facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori mesi 12 (dodici), l'impresa somministratrice dovrà produrre una nuova cauzione per l'importo contrattuale residuo.

## **ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

Il prestatore di servizio, con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2°, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il prestatore di servizio accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: 9 "cause sopravvenute – sospensione", 15 "pagamenti e fatturazione" e 20 "recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

## **ART. 8 - VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO**

L'entità delle prestazioni, da fornire in esecuzione del contratto di appalto, potrà essere aumentata da parte della Stazione appaltante, a seguito di eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui la Stazione appaltante richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia di cui al precedente articolo 6 dovrà essere adeguatamente integrata.

**La Stazione appaltante si riserva anche la possibilità di non richiedere, in sede di esecuzione del contratto, alcuna somministrazione di personale, senza che tale circostanza dia all'impresa somministratrice alcuna possibilità di vantare eventuali pretese in tal senso.**

#### **ART. 9 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili al Commissario Delegato, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso un periodo di 90 giorni dall'inizio della sospensione, è facoltà dell'impresa somministratrice recedere dal contratto, ma senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Il Commissario Delegato, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 90 giorni, senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dal Commissario Delegato almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

#### **ART. 10 – SUBAPPALTO**

Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i..

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.

In caso di subappalto, l'impresa somministratrice, che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione, dovrà aver dichiarato espressamente tale intenzione in sede di offerta formulata durante la procedura di affidamento, indicando anche la parte del servizio che intende subappaltare.

Il subappalto, da autorizzarsi dall'Amministrazione con specifico provvedimento, resta disciplinato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., cui espressamente si rinvia, e dalle altre norme vigenti.

In ogni caso il subappaltatore dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'impresa somministratrice resta comunque responsabile, nei confronti del Commissario Delegato, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/82 e s.m.i..

#### **ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' in ogni caso vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il Commissario Delegato si riserva la facoltà di cessione del contratto a soggetti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

#### **ART. 12 – RESPONSABILITÀ**

L'impresa somministratrice è completamente responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì responsabile, nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi, per i danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

L'impresa somministratrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo del controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni, in tutte le operazioni connesse con il contratto.

È fatto obbligo all'impresa somministratrice di mantenere la Stazione appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 punto 9 – parte I<sup>a</sup> del presente Capitolato.

L'impresa somministratrice sarà comunque tenuta a risarcire la Stazione appaltante per il danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal capitolato speciale d'appalto, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione appaltante stessa.

### **ART. 13 – ASSICURAZIONE**

Grava sull'impresa somministratrice l'obbligo di stipulare una specifica polizza assicurativa di Responsabilità Civile Generale verso terzi e verso prestatori d'opera e equiparati (cd RCT/RCO), danno biologico compreso, avente ad oggetto l'esclusivo riferimento il servizio in questione, con un massimale unico per sinistro e anno non inferiore ad €10.000.000,00 (diecimilioni/00), con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'impresa somministratrice potrà dimostrare di essere assicurata con una polizza di Responsabilità Civile Generale, già in essere, avente le medesime caratteristiche sopra indicate con una specifica appendice con cui la Compagnia di assicurazione prende e da atto del contratto e relativo servizio in questione ai sensi di polizza e per quanto all'art. 1898 del codice civile, unitamente alla precisazione che non vi sono limiti né al numero di sinistri denunciabili e pagabili, né di massimale annuo entro €10.000.000,00 (diecimilioni/00) vincolato a favore del presente contratto di somministrazione per entrambe le sezioni RCT ed RCO.

Copia della polizza specifica, ovvero dell'appendice alla polizza esistente, certificata conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Qualora il rateo di premio dovesse riferirsi ad un periodo di durata della polizza antecedente al termine di cessazione del contratto di appalto, nella citata polizza, ovvero nell'appendice specifica, dovrà essere previsto l'obbligo per la Compagnia assicuratrice di segnalare al RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto l'avvenuta cessazione della copertura assicurativa.

In ogni caso, dovrà essere presentata al RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, la prova dell'avvenuto pagamento del relativo premio, onde verificare il permanere della validità della garanzia assicurativa per tutto il corso della durata del servizio.

La carenza di garanzia da qualsiasi causa generata determina la risoluzione del contratto.

### **ART. 14 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O GRAVE INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento dell'impresa somministratrice, ovvero di risoluzione del contratto per grave inadempimento della medesima, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

### **ART. 15 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE**

La Stazione Appaltante si impegna ad effettuare il pagamento spettante al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse a fine mese ovvero al termine del rapporto contrattuale.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del presente contratto.

Al fine del computo delle ore di lavoro prestate dai lavoratori somministrati, il RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto, trasmetterà alla Società di somministrazione le specifiche schede indicanti le ore lavorate, riferite a ciascuna risorsa, differenziate per relativo CCNL di riferimento e relativa specifica fattura, a fronte del fatto che il Commissario delegato si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della S.p.A. Autovie Venete ovvero di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

La trasmissione delle schede sopra menzionate avverrà:

- entro le ore 12,00 del giorno successivo al termine della prestazione, nel caso di brevi prestazioni di lavoro;
- entro le ore 12,00 del quarto giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di prestazioni di lavoro della durata di uno o più mesi di lavoro.

Il prestatore del servizio emetterà fattura con cadenza mensile, a consuntivo delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.

Ogni singola fattura, per essere liquidata, dovrà essere corredata della scheda/copia delle registrazioni di cui sopra, a prova della regolarità del servizio eseguito e dell'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Per la realizzazione delle opere per le quali il Commissario delegato si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della S.p.A. Autovie Venete la fattura dovrà riportare il CIG del servizio di somministrazione in oggetto, essere intestata ed inviata ad S.p.A. Autovie Venete - Via V. Locchi, 19 - Trieste, che provvederà al pagamento entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollazione. Per la realizzazione delle opere per le quali il Commissario delegato si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., la fattura dovrà riportare il CIG del servizio di somministrazione in oggetto, essere intestata ed inviata a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. che provvederà al pagamento entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollazione.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data e numero della comunicazione di aggiudicazione emessa dalla Stazione Appaltante - data e atti del contratto se già stipulato;
- l'importo contrattuale espresso in Euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente-Codice IBAN);
- esatta declaratoria delle eventuali voci da liquidare;
- ogni altra indicazione utile.

In ottemperanza alle norme vigenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5%, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nel caso di inadempienza contributiva del Fornitore (art.4, comma 3 del D.P.R. n.207/2010). Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,5% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale a seguito del rilascio del DURC del Fornitore da parte degli enti previdenziali competenti, dell'esito positivo della verifica di conformità finale e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato.

Dagli importi fatturati dal prestatore del servizio saranno detratte, in sede di pagamento, le eventuali penali applicate.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di S.p.A. Autovie Venete ovvero da parte di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A..

I pagamenti saranno effettuati direttamente al Fornitore mediante bonifico bancario sul codice IBAN comunicato del Fornitore, restando l'Amministrazione esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità per i pagamenti eseguiti come anzidetto.

## **ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLI**

Il RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Tali inadempienze od irregolarità dovranno essere immediatamente contestate all'impresa somministratrice e formare oggetto di apposito verbale di contestazione, sottoscritto dal RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto e dall'impresa somministratrice. A tal fine, è indispensabile che l'impresa somministratrice assicuri, in ogni momento, la disponibilità di un proprio referente a cui il RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto possa rivolgersi.

## **ART. 17 - PENALI**

In caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale, delle prestazioni previste dal contratto, saranno applicate le seguenti penali:

- 1) in caso di ritardo nella proposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali, si provvederà ad applicare una penale pari al 30% (trentapercento) del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo;

- 2) in caso di proposizione di prestatori di lavoro privi dei requisiti richiesti di cui all'art. 2 punto 2 - Parte prima del presente Capitolato, si provvederà ad applicare una penale pari al 50% del costo giornaliero del lavoratore da fornire per ogni prestatore inadeguato.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il prestatore di servizi avrà la facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni (naturali e consecutivi) dalla comunicazione della contestazione inviata dal RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto.

In caso di mancata produzione o di non accoglimento delle controdeduzioni la Stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Qualora la citata soglia venga superata, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'impresa somministratrice.

E' fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

#### **ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'impresa somministratrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa somministratrice, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'impresa somministratrice, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'impresa somministratrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **ART. 19 - RISOLUZIONE**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- 2) subappalto non autorizzato;
- 3) in caso di 5 inadempimenti notificati per iscritto, della seguente tipologia:
  - a. se l'impresa somministratrice ometta di fornire o sostituire i lavoratori;
  - b. in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori richiesta;
- 4) mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore dei prestatori di lavoro da parte dell'impresa somministratrice;
- 5) inadempimento da parte dell'impresa somministratrice degli obblighi previsti dall'art. 7 del presente capitolato speciale d'appalto;
- 6) inadempimento da parte dell'impresa somministratrice degli obblighi previsti dall'art. 8 e dall'art. 9 del presente capitolato speciale d'appalto;
- 7) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- 8) cessione anche parziale del contratto, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 51 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero di subappalto non previsto e non autorizzato da parte dell'impresa somministratrice;
- 9) venga meno, durante il rapporto contrattuale, uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento del contratto d'appalto;
- 10) revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- 11) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante, laddove questa sia stata escussa nei casi previsti dal presente capitolato ovvero dalla legge.

**In ogni caso è fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.**

Laddove, nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, si verificassero ipotesi di grave inadempimento ancor prima della stipula del medesimo, la Stazione appaltante potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta sempre salva la richiesta di risarcimento danni.

#### **ART. 20 - RECESSO**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R.. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso, la Stazione appaltante si obbliga a pagare all'impresa somministratrice un'indennità così quantificata:

- l'importo delle prestazioni già eseguite dall'impresa somministratrice al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal RUP del servizio di somministrazione in oggetto;
- l'importo delle spese sostenute e documentate dall'impresa somministratrice;
- un decimo dell'importo contrattuale del servizio non eseguito, calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### **ART. 21 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Trieste.

#### **ART. 22 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

#### **ART. 23 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse in esso previste.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'impresa somministratrice.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

#### **ART. 24 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. l'impresa somministratrice è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'impresa somministratrice dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali, all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.